

La presente copia fotostatica composta di  
n. 2.....fogli è conforme al suo originale  
Roma li...17.07.2015.....

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000141 del 17/07/2015



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

## **Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 29-*sexies*, comma 9-*sexies*, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-*bis*), del medesimo decreto;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-*bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

**CONSIDERATO** che l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, prevede l’obbligo di presentare all’autorità competente la relazione di riferimento per i gestori degli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche e da altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

**VISTO** in particolare l’articolo 37, comma 2, lettera d), che aggiunge agli impianti di cui al punto 2) dell’Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;

**CONSIDERATO** che tali modifiche determinano, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, l’obbligo per i gestori degli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, di presentare all’autorità competente la relazione di riferimento;

**RITENUTO** che, ai fini della presentazione della relazione di riferimento, gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, siano assimilati alle centrali termiche e agli altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW aventi la stessa alimentazione;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Modifiche al decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272*

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, è sostituito dal seguente:

“1. I gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all'autorità competente la relazione di riferimento.”

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, è aggiunto il seguente comma:

“4. E' fatta salva la facoltà per i gestori di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura di cui al comma 2, entro i tempi di cui all'articolo 4, comma 1, informando al riguardo l'autorità competente.”

### Art. 2

#### *Disposizioni transitorie*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, decorre dall'entrata in vigore del presente decreto per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale.

Gian Luca Gallati  
